



DIOCESI DI VICENZA

**GIULIANO BRUGNOTTO**

**VESCOVO**

Prot. Gen. 1263/2023

**Decreto per gli atti di straordinaria amministrazione  
per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano**

Visti i cann. 1281 §§ 1-2 del Codice di diritto canonico;

visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana; tenuto conto dell'*Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005;

sentito il Consiglio diocesano per gli affari economici di Vicenza in data 30 maggio 2023;

con il presente

**DECRETO**

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche a me soggette e prive nei loro statuti di norme in merito:

- 1) Gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni immobili di qualunque valore;
- 2) Gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili se di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1292 § 1;
- 3) Gli atti giuridici che implicano l'obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento o di garanzia su immobili di qualunque valore; il contratto di comodato, anche a tempo parziale, e qualsiasi atto giuridico idoneo a trasferire la detenzione a titolo gratuito di un bene immobile;
- 4) L'acquisto a titolo oneroso di immobili;
- 5) Gli atti giuridici che comportano la variazione della destinazione urbanistica;
- 6) Le convenzioni urbanistiche;
- 7) Le convenzioni con enti pubblici che comportano l'assunzione di oneri, obblighi o doveri;
- 8) L'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- 9) Le donazioni a terzi per qualsiasi importo;
- 10) La rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
- 11) Le transazioni e gli atti giuridici che comportano la rinuncia a un diritto, nonché il riconoscimento di debiti, salvo quelli per importo inferiore a quanto indicato al n. 12;


- 12) § 1. L'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione per un valore superiore a quanto stabilito al n. 12 § 2;
- § 2. Con riferimento alle sole parrocchie, l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione qualora la spesa globale sia superiore a:
- 10.000,00 € per le parrocchie fino a 1.000 abitanti;
  - 25.000,00 € per le parrocchie fino a 4.000 abitanti;
  - 35.000,00 € per le parrocchie oltre i 4.000 abitanti.
- § 3. Con riferimento alle sole parrocchie, l'acquisto di beni mobili qualora la spesa globale sia superiore a quella indicata al n. 12 § 2;
- § 4. Con riferimento alle sole parrocchie, le donazioni per importo superiore a quanto indicato al n. 12 § 2;
- 13) Ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
- 14) L'inizio, il subentro, la partecipazione o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali, nonché il contratto di affitto o comodato di azienda;
- 15) La costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
- 16) La costituzione e l'estinzione di un ramo d'attività del terzo settore;
- 17) La contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto;
- 18) La decisione di nuove voci di spesa, con variazione superiore al 10% per nuovi edifici e 20% per restauri rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
- 19) L'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato per le attività istituzionali dell'ente;
- 20) La costituzione di una procura generale;
- 21) L'introduzione e la contestazione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
- 22) Per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell'ente e del consiglio pastorale parrocchiale o, ove presente, del consiglio pastorale unitario.

All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero si applicano esclusivamente i summenzionati numeri 1 (qualora il bene superi i due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana); 8-10 (qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292 § 1 e per qualsiasi somma per la donazione a terzi e qualora gli atti siano gravati da condizioni e oneri); 16 e 21. Inoltre, si ritiene atto di straordinaria amministrazione qualsiasi acquisto e alienazione di beni immobili o costituzione di diritti reali con altri enti ecclesiastici, quale che sia il loro valore.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

Vicenza, dalla Curia vescovile, 27 novembre 2023

  
✠ Giuliano Brugnotta

Vescovo di Vicenza



  
Sac. Enrico Massignani  
Cancelliere Vescovile

